

**LEGGE PROVINCIALE 10 febbraio 2005, n. 1**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)**

(b.u. 15 febbraio 2005, n. 7, suppl. n. 2)

**[Omissis]**

Capo III

*Disposizioni in materia di partecipazioni azionarie*

Art. 14

*Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a."*

1. Al fine di valorizzare il proprio patrimonio, la Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni denominata "Patrimonio del Trentino s.p.a.", a capitale interamente pubblico, avente quale oggetto sociale operazioni di acquisizione, gestione e alienazione di diritti, pieni o parziali, su beni immobili e su beni e diritti trasferiti ai sensi dei commi 3, 8 e 9.

1 bis. Per i fini previsti dal comma 1, la società, tra l'altro, provvede per conto della Provincia e dei suoi enti funzionali all'acquisizione, alla riqualificazione, alla conservazione, alla gestione, alla manutenzione, all'alienazione e allo sviluppo dei beni e di diritti sui beni. La società può fornire alla Provincia attività di consulenza, assistenza e altri servizi in materia di progetti d'investimento e di sviluppo economico, di collaborazione pubblico-privata e finanza di progetto, di strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione del patrimonio e per il finanziamento dei progetti d'investimento.

1 bis 1. Per consentire l'utilizzo del patrimonio immobiliare della Provincia per realizzare progetti di interesse generale, la società, sulla base di specifiche direttive della Provincia, può disporre direttamente la cessione o l'attribuzione dei diritti pieni o parziali sui beni della società a favore dei soggetti previsti dall'articolo 79, comma 3, dello [Statuto speciale](#) e degli altri soggetti pubblici operanti nel territorio, anche prescindendo dall'obiettivo della valorizzazione economica del bene, ferma restando la tutela dell'integrità patrimoniale della società.

1 bis 2. La Provincia può trasferire o conferire alla società i diritti pieni o parziali sui beni del patrimonio disponibile anche ad un prezzo inferiore a quello di mercato, per le finalità e nei casi previsti dal comma 1 bis 1 oppure se, contestualmente all'atto di trasferimento o conferimento, la Provincia dispone che i beni o i diritti siano trasferiti o messi a disposizione per l'attuazione di specifici piani o programmi di valorizzazione del territorio.

1 ter. La Giunta provinciale può assegnare alla società somme per il finanziamento di investimenti fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile. Nei provvedimenti di assegnazione sono precisate le modalità di erogazione e la destinazione della spesa.

2. Lo schema di atto costitutivo e di statuto della società sono preventivamente approvati con deliberazione della Giunta provinciale. Il Presidente della Provincia è autorizzato a sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto della società, a condizione che questi prevedano:

a) l'obbligo di preventiva approvazione delle modifiche dello statuto da parte della Giunta provinciale;

b) l'obbligo per la società di attenersi alle direttive e agli indirizzi strategici impartiti dalla Giunta provinciale, nell'ambito dei programmi di attività e nell'adozione degli atti di disposizione dei beni;

c) la possibilità di fornire attività di consulenza, assistenza o servizi a favore della Provincia e degli enti e soggetti previsti dai commi 8 e 9, in materia di progetti d'investimento e di sviluppo economico, di partenariato pubblico - privato e finanza di progetto, di strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione del patrimonio e per il finanziamento dei progetti d'investimento.

3. La Provincia è autorizzata a trasferire o conferire alla società diritti pieni o parziali sui beni del proprio patrimonio disponibile, diritti d'uso - di durata non superiore a trenta anni - sui beni del

patrimonio indisponibile e del demanio provinciale, nonché diritti pieni o parziali sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio della Provincia. Il trasferimento o conferimento è effettuato nel rispetto dei requisiti, dei vincoli e delle finalità proprie dei beni pubblici e del loro sistema di tutele. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti o conferiti e, sino al termine di scadenza previsto nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi. La società pone in essere tutte le forme di tutela che la legislazione vigente prevede per la difesa del demanio e del patrimonio indisponibile.

3 bis. I beni culturali immobili da trasferire o conferire ai sensi del comma 3 sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale. Per tali trasferimenti o conferimenti non è richiesto il parere degli enti territoriali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e non si applica il diritto di prelazione spettante ai sensi dell'articolo 11 della [legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1](#) (Nuove disposizioni in materia di beni culturali), e degli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo n. 42 del 2004; la prelazione può essere esercitata all'atto dell'eventuale successivo trasferimento da parte della società. Resta ferma l'applicazione degli altri istituti del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004, ivi compresi gli articoli 12 e 55.

4. I rapporti tra la Provincia e la società sono regolati da una convenzione, che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dai commi 1, 1 bis, 1 bis 1 e 1 bis 2 e per la prestazione dei servizi indicati nella lettera c) del comma 2, per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a carico del bilancio provinciale, nonché per la definizione dei conseguenti rapporti finanziari. Con la convenzione la Provincia può mettere a disposizione della società proprio personale e svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della società.

4 bis. Se gli enti pubblici operanti in ambito provinciale e le società a partecipazione pubblica si avvalgono della società costituita ai sensi di questo articolo per le operazioni previste dal comma 1 e dal comma 1 bis relative a beni e a diritti concernenti il loro patrimonio, o comunque a beni in loro disponibilità, i finanziamenti e i contributi a carico del bilancio provinciale ad essi spettanti possono essere concessi o trasferiti, su richiesta, direttamente alla società, secondo le modalità definite nella convenzione prevista dal comma 4.

5. Oltre alle operazioni in materia di beni previste dalla [legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23](#) (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), la società può effettuare le operazioni finanziarie previste dalla [legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7](#) (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), e in particolare quelle previste dall'articolo 31 bis di quest'ultima legge.

5.1. Nel caso di messa a disposizione di beni della società alla Provincia e ai suoi enti pubblici strumentali la Provincia, invece di corrispondere il canone o una sua parte, può trasferire alla società diritti pieni o parziali sui beni del proprio patrimonio disponibile, nel rispetto dei commi 3 e 3 bis.

5 bis. La Provincia può disciplinare le modalità di acquisto, di alienazione o di valorizzazione dei beni immobili della società con l'atto di conferimento di ciascun bene o nell'ambito delle direttive previste dal comma 2, lettera b); fatto salvo quanto previsto dai commi 1 bis 1 e 1 bis 2, le modalità per l'alienazione dei beni immobili sono definite dalla Provincia, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, con l'obiettivo della massima valorizzazione dei beni. Se la Provincia non definisce le predette modalità, la società applica le disposizioni in materia previste dalla [legge provinciale n. 23 del 1990](#).

6. La Provincia può prestare fidejussioni, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società, in via strumentale, per il conseguimento dell'oggetto sociale. Alle predette operazioni si applica il comma 4 dell'articolo 10 della [legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1](#).

7. Al rendiconto generale della Provincia è allegata una relazione sulla gestione della società che descrive, in particolare, le attività e gli investimenti realizzati nonché i risultati conseguiti, sulla base delle direttive e degli indirizzi strategici impartiti dalla Giunta provinciale.

8. Nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale gli enti funzionali della Provincia sono autorizzati a trasferire alla società diritti pieni o parziali sui beni del proprio patrimonio. Ai suddetti diritti si applica il comma 3.

9. Gli enti locali, gli altri enti pubblici operanti nel territorio e le società a partecipazione pubblica possono avvalersi della società per le operazioni di valorizzazione dei propri beni. I rapporti tra i predetti enti e la società saranno disciplinati da una convenzione, la quale potrà anche prevedere che medesimi enti svolgano attività di supporto tecnico amministrativo in favore della società ovvero compiano, in nome e per conto di quest'ultima, qualsiasi atto o attività necessari per la realizzazione delle opere strumentali alla valorizzazione dei beni.

9 bis. Nel caso in cui la Patrimonio del Trentino s.p.a., in esecuzione di direttive della Provincia o in virtù di rapporti convenzionali con enti locali, altri enti ad ordinamento provinciale o regionale, con lo Stato o con l'università, realizzi un'opera di interesse pubblico al fine di attribuire una più idonea localizzazione, dal punto di vista urbanistico, ambientale o funzionale, ad attività o infrastrutture esistenti, la disciplina urbanistica concernente la destinazione d'uso delle aree su cui insistono le opere preesistenti può essere variata secondo la seguente procedura:

a) la Provincia chiede al comune il mutamento di destinazione d'uso dell'area;

b) la richiesta, unitamente alla relativa documentazione, è depositata presso il comune per trenta giorni consecutivi ai fini della presentazione, entro il medesimo termine, di eventuali osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse; del deposito è dato avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale;

c) il consiglio comunale decide sulla proposta entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni;

d) il mutamento di destinazione è disposto mediante intesa tra il comune e la Provincia; la predetta intesa ha effetto di variante al piano regolatore comunale.

9 ter. Al fine di sviluppare la diffusione delle più innovative tecnologie in materia di risparmio energetico e di utilizzo di fonti alternative, di mobilità, di domotica e di altri profili di edilizia sostenibile, la Provincia, previo accordo con il comune interessato, può promuovere o realizzare, anche mediante la Patrimonio del Trentino s.p.a., progetti sperimentali volti ad attuare in modo unitario ed organico strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio e a sviluppare interventi di trasformazione del territorio che consentano l'impiego e la sperimentazione, negli interventi di edilizia pubblica e privata, di tali tecnologie. A tal fine la società, sulla base di specifiche direttive impartite dalla Giunta provinciale, può provvedere, tra l'altro, ad acquisire e a riordinare le aree necessarie alla realizzazione del progetto, alla progettazione degli interventi e alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione e di altre opere di interesse pubblico.

#### 10. *omissis* <sup>(11)</sup>

11. Per i fini del comma 1 è autorizzata per l'anno 2005, con l'allegata tabella B, la spesa di 120.000 euro sull'unità previsionale di base 15.25.220.

12. Per i fini di cui alla lettera c) del comma 2 è autorizzata, con l'allegata tabella B, la relativa spesa sull'unità previsionale di base 15.25.220 <sup>(12)</sup>.

**[Omissis]**

(11) Comma modificativo dell'art. 9 della [l.p. 12 luglio 1991, n. 14](#).

(12) Articolo così modificato dall'art. 23 della [l.p. 29 dicembre 2005, n. 20](#), dall'art. 15 della [l.p. 29 dicembre 2006, n. 11](#), dall'art. 22 della [l.p. 12 settembre 2008, n. 16](#), dall'art. 38 della [l.p. 3 agosto 2012, n. 18](#) e dall'art. 20 della [l.p. 27 dicembre 2012, n. 25](#).